

debba essere eliminata la spesa per la pulizia dei locali ».

PORZIO, *sottosegretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto*. Spero che questa volta gli onorevoli interroganti si dichiareranno soddisfatti, perchè è in corso di registrazione, alla Corte dei conti, un decreto col quale finalmente agli uscieri giudiziari è stata fatta una condizione vantaggiosa.

Infatti le 900 lire annue, che essi avevano di stipendio, sono state portate a 2,400 ed avranno un aumento quadriennale di 200 e 300 lire. Anche all'uscieri capo è fatta una condizione di favore, perchè avrà uno stipendio minimo di lire 3,500.

Non è esatto che a carico degli uscieri sarà mantenuta la spesa per la pulizia dei locali. Essa sarà prelevata su altro fondo stanziato in bilancio, e per conseguenza, le condizioni fatte agli uscieri, col decreto che è in corso, rappresentano nè più nè meno che lo stipendio netto che essi riscuotono.

PRESIDENTE. L'onorevole Mucci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MUCCI. Attenderò, a dichiararmi soddisfatto, la lettura del decreto annunciata dall'onorevole sottosegretario di Stato alla giustizia.

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, si intendono decadute le seguenti interrogazioni:

De Ruggieri, ai ministri d'agricoltura e del tesoro, « per sapere se sia vero che si voglia sottrarre al diretto godimento degli agricoltori, per la coltivazione della terra, l'ingente massa di esplosivi residua della guerra, e che dessa sia per concedersi ad una ditta che ne farebbe monopolio e speculazione. Nella negativa, se si vogliono preferire gli agricoltori anche a mezzo delle cooperative e società agricole specie del Mezzogiorno »;

Colonna di Cesarò, al ministro delle finanze, « per sapere come spieghi la condotta dell'ispettore provinciale delle tasse di Messina che ha ordinato di riprocedere agli accertamenti dei sopraprofiti di guerra contro le industrie agrumarie, quando è talmente notorio che le dette industrie dalla guerra hanno sofferto, che già in seguito a ispezione fatta nel 1918 dall'ispettore superiore comm. D'Ovidio fu ordinato di abbandonare tali accertamenti ».

Sono così esaurite le interrogazioni inscritte nell'ordine del giorno di oggi.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

BONOMI, *ministro della guerra*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 20 aprile 1920, n. 453, relativo alla sistemazione dei quadri degli ufficiali del Regio esercito per riduzione di ruoli organici;

Conversione in legge del Regio decreto 20 aprile 1920, n. 451, relativo all'ordinamento provvisorio del Regio esercito;

Conversione in legge del decreto 20 aprile 1920, n. 452, che apporta modificazione al testo unico sulla legge per reclutamento del Regio esercito.

Chiedo che questi disegni di legge siano trasmessi alla Giunta del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questi disegni di legge.

Il ministro chiede che siano inviati alla Giunta generale del bilancio.

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così è stabilito).

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

LUZZATTI, *ministro del tesoro*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 4 gennaio 1920, n. 9, che concerne un supplemento di cambio ai possessori dei buoni della Cassa Veneta dei prestiti, istituita dal nemico nelle terre invase;

Conversione in legge del decreto Reale 4 gennaio 1920, n. 10, che stabilisce norme circa l'investimento in titoli del nuovo prestito nazionale di depositi a nome di persone incapaci e delle differenze di cambio dovute ai depositari di corone austro-ungariche e di lire venete;

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 11, che concerne il limite massimo dei mandati a disposizione per il pagamento delle indennità liquidate per il risarcimento di danni di guerra e delle anticipazioni sulle indennità medesime;

Conversione in legge del decreto reale 10 gennaio 1920, n. 87, concernente il divieto di pagamento a favore di sudditi germanici, austriaci ed ungheresi per debiti o crediti esigibili prima e durante la guerra;